



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
cause riunite T-131/16 e T-263/16, 14 febbraio 2019, ECLI:EU:T:2019:91	Regno del Belgio (sostenuto da Irlanda) e Magnetrol International contro Commissione europea	VII Sezione ampliata	azione diretta	BE	N/A	N/A	Sentenza impugnata: causa dinanzi alla Corte C-337/19 P	principio di libera concorrenza, divieto di doppia imposizione	Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) – Esenzione degli utili in eccesso – Autonomia fiscale degli Stati membri – Nozione di regime di aiuti – Ulteriori misure di attuazione- Utili di libera concorrenza - transazioni transfrontaliere infragruppo- Prezzi di traferimento
Classificazione									
- Diritto primario - Aiuti di Stato									
Questione pregiudiziale									
N/A									
Dispositivo									
La decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione, è annullata. La Commissione ha erroneamente ritenuto che il sistema belga relativo agli utili in eccesso di cui trattasi, quale presentato nella decisione impugnata, costituisca un regime di aiuti.									
Nota redazionale									
<p>La Settima Sezione ampliata del Tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha analizzato l'applicazione del divieto di aiuti di Stato (ai sensi dell'art. 107 TFUE) in relazione al sistema di esenzioni degli utili in eccesso concesso dal Regno del Belgio mediante tax ruling alle imprese residenti appartenenti a un gruppo multinazionale, in caso di transazioni transfrontaliere infragruppo non coerenti con il principio di libera concorrenza. Tale sistema era stato qualificato dalla Commissione come aiuto di Stato con decisione (UE) 2016/1699, impugnata dal Regno del Belgio, sostenuto dall'Irlanda (causa T-131/16) e dalla Magnetrol International (causa riunita T-263/16), società individuata come una dei 55 beneficiari degli aiuti belgi di cui disponeva il recuperato.</p> <p>La normativa belga individuata dalla Commissione come base del regime di aiuti consiste nel paragrafo 2 dell'articolo 185 del codice belga delle imposte sul reddito (c.d. CIR 92). Il regime in questione consente alle società residenti belghe appartenenti a un gruppo multinazionale e alle stabili organizzazioni belghe di società estere appartenenti a un gruppo multinazionale di ridurre la loro base imponibile in Belgio, deducendo dagli utili effettivamente registrati i loro c.d. utili in eccesso (cioè quelli determinati stimando l'utile medio ipotetico che un'impresa autonoma che esercita attività comparabili potrebbe registrare in circostanze simili e sottraendo questo importo dall'utile effettivamente registrato dall'entità belga di un gruppo). Per beneficiare di un'esenzione degli utili in eccesso, è necessaria una c.d. decisione anticipata, id est un tax ruling, concedibile dalle autorità tributarie belghe solo in relazione a situazioni nuove che non hanno prodotto effetti sul piano fiscale.</p> <p>Secondo la Commissione, tale normativa risulterebbe incompatibile con il mercato interno, in violazione degli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 108, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589 in quanto i) la normativa dispone l'adozione delle misure di aiuto; ii) non necessita di ulteriori misure di attuazione; iii) definisce i potenziali beneficiari degli aiuti in linea generale e astratta. La normativa individuata, a parere della Commissione, contiene tutti gli elementi essenziali per la concessione del beneficio e le decisioni anticipate emanate dalle commissioni belghe di ruling sarebbero quindi mere applicazioni tecniche del regime in questione e non "ulteriori misure di attuazione" risultanti dall'esercizio di attività discrezionale. Il regime, inoltre, opererebbe una selettività de jure e de facto, non giustificabile in base al divieto di doppia imposizione potenziale, in quanto non richiede la dimostrazione del fatto che gli utili in eccesso (esentati in Belgio) siano inclusi nella base imponibile di un'altra società.</p> <p>Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione. Ha ritenuto infatti non integrata la definizione di regime di aiuti, in quanto, come fanno valere giustamente il Regno del Belgio e la Magnetrol International, né il metodo di calcolo in due fasi degli utili in eccesso, né il requisito degli investimenti, della creazione di posti di lavoro, della centralizzazione o dell'aumento di attività in Belgio derivano, anche solo implicitamente, dagli atti che la Commissione ha considerato alla base del regime in questione. Ne consegue l'esercizio di un potere discrezionale e non di mera attuazione normativa da parte delle autorità belghe nell'emanazione delle decisioni, che costituiscono, dunque "ulteriori misure di attuazione", con la conseguenza che i suddetti rulings non sono la fonte del regime di aiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589. Inoltre, in relazione ai beneficiari, il Tribunale ritiene che essi non sono definiti in modo generale ed astratto dagli atti alla base del regime di aiuti identificati dalla Commissione, in quanto i suddetti beneficiari non sono semplicemente società integrate in un gruppo multinazionale, come stabilito dall'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, ma corrispondono ad una categoria molto più specifica, non precisata neanche dalla circolare o dalle risposte del Ministro delle Finanze.</p> <p>Infine, il Tribunale esclude l'esistenza di un approccio sistematico, argomento invocato in udienza dalla Commissione, statuendo che quest'ultima non è stata in grado di dimostrarne la sussistenza in maniera giuridicamente soddisfacente. Gli aspetti probatori sono dunque quelli determinanti l'annullamento della decisione della Commissione da parte del Tribunale.</p> <p>Le susepse motivazioni inducono il Tribunale ad accogliere i motivi invocati dal Regno del Belgio e dalla Magnetrol International, vertenti sulla violazione dell'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589. Pertanto, annulla la decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso cui il Belgio ha dato esecuzione.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									